



STATUTO

PESCATORI

ALTO CHIESE

Associazione

Sportiva

Dilettantistica

Paolo Belli

CAPITOLO 1°

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE.

A norma dell'articolo 36 del Codice Civile è costituita un'associazione denominata:

PESCATORI ALTO CHIESE A.S.D.

con sede in Pieve di Bono-Prezzo Frazione Cologna n°46, essa può istituire uffici anche in altre località e può aderire ad altre Associazioni o Enti, previa delibera dell'Assemblea Generale dei Soci. L'associazione è apolitica e non ha fini di lucro. Dell'Associazione possono far parte tutti i pescatori dilettanti, in possesso di regolare licenza di pesca e di abilitazione ,dopo i 16(sedici) anni, che siano nati o abbiano la residenza, o la abbiano avuta almeno per 5 (cinque) anni, in uno dei comuni sul cui territorio si trovano le acque in concessione all'associazione.

I Comuni sono: **Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie, Storo, Valdaone, Ledro.**

Non può far parte dell'associazione chi esercita la pesca professionalmente o a scopo di lucro o che sia stato condannato per gravi reati riguardanti l'esercizio della pesca.

ART.2 COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.

I pescatori dilettanti per entrare a far parte dell'Associazione in qualità di soci devono avere i seguenti requisiti :

- essere nati, o residenti, o essere stati residenti per almeno 5 (cinque) anni in uno dei comuni dove opera l'associazione PESCATORI ALTO CHIESE A.S.D.
- versare, ogni anno, un contributo per la tessera sociale che sarà quantificato dal Consiglio Direttivo dell'Alto Chiese. Il contributo versato non è in alcun caso cedibile ad altri e non è soggetto a rivalutazione.

La qualità di Socio dell'associazione ha efficacia con delibera del Consiglio Direttivo e relativa iscrizione a libro soci.

L'ordinamento interno è ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I Soci si suddividono in due categorie:

Socio Ordinario: Coloro i quali abbiano raggiunto la maggiore età e provvisti di abilitazione.

Essi hanno diritto al voto nelle Assemblee Generali.

Socio Aggregato: tutti i minorenni. Essi hanno il diritto di partecipare alle Assemblee Generali ma senza il diritto di voto.

Il socio aggregato è diviso in 2 categorie:


socio aggregato 1 da 0 a 14 anni

socio aggregato 2 da 15 a 17 anni con abilitazione

La qualità di socio viene a mancare per:

- 1) decesso;
- 2) recesso volontario;
- 3) indegnità dichiarata dal Collegio dei Probiviri, oppure dall'assemblea generale;
- 4) per il mancato pagamento della quota sociale.

Il socio che intenda recedere dall'associazione può farlo in qualsiasi momento ma non avrà diritto ad alcun rimborso dei contributi versati. Tutti i soci, ordinari e aggregati, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, le norme del Regolamento interno di pesca, le norme





della Legge Provinciale sulla pesca e del Regolamento Provinciale sulla pesca e le disposizioni che verranno assunte dal Consiglio Direttivo. Si impegnano anche a prestare la loro collaborazione per la realizzazione dei fini sociali.

ART.3 REGOLAMENTO ATTIVITA' SOCIALE.

Nel caso di motivazione provata, il Consiglio Direttivo, nei confronti di coloro (**Soci o Ospiti**) che si rendano colpevoli di atti contro il presente Statuto, contro il Regolamento interno o Provinciale sulla pesca, o contro il pacifico svolgimento delle attività sociali si riserva di adottare i seguenti provvedimenti:

1. **Richiamo verbale o scritto.**
2. **Ritiro, a tempo determinato o indeterminato, del permesso di pesca.**
3. **Espulsione. Siano Soci o Ospiti con permesso giornaliero.**

Il permesso ritirato sarà consegnato nelle mani del Presidente dell'associazione PESCATORI ALTO CHIESE A.S.D. e trattenuto per il periodo di tempo dichiarato nel Regolamento interno di pesca alla voce Penalità. Il socio penalizzato che esercita la pesca, anche col permesso giornaliero, verrà dichiarato socio indesiderato, e gli verrà ritirata la tessera sociale per tutta la stagione. Il socio soggetto a confisca della tessera sociale non ha diritto ad alcun rimborso. Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dello stesso. Il Collegio dei Probiviri emetterà la propria decisione entro i 15 (quindici) giorni successivi, tale decisione è inappellabile.

ART.4 FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione dell'esercizio e tutela della pesca dilettantistica e sportiva nelle acque ottenute in concessione, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva e dilettantistica.

Per questo motivo si occuperà di:

- una razionale coltivazione delle acque in concessione;
- della protezione dell'equilibrio biologico delle acque;
- del mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche presenti nella zona;
- disporre un'adeguata sorveglianza;
- una gestione democratica in armonia con gli Organi Provinciali, Regionali e Nazionali rispettando le Norme;
- svolgere e promuovere tutte quelle funzioni utili per il raggiungimento dei fini sociali;
- organizzare i corsi, in collaborazione con gli Organi Provinciali, per il conseguimento di abilitazione alla pesca e Promuovere attività sportive.

ART.5 ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 5

Gli Organi riconosciuti dell'Associazione sono:

- **l'Assemblea generale dei Soci;**
- **il Consiglio Direttivo;**
- **il Presidente dell'Associazione;**
- **il Collegio dei Revisori dei Conti;**
- **il Collegio dei Probiviri.**

Le cariche Sociali possono essere ricoperte solo dai Soci ordinari dell'associazione e devono operare nel pieno interesse della stessa. Sono incompatibili con cariche ricoperte in altre





associazioni, aventi le stesse finalità e decadono per il mancato versamento della quota sociale annuale. I dipendenti dell'associazione non possono aspirare a nessuna carica sociale.

ART.6 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci dell'associazione è l'Organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i Soci che risultino in regola con la tessera sociale. Ogni Socio ordinario ha diritto ad un voto e in nessun caso può essere delegato da altro socio. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

1. **elezione del Consiglio Direttivo;**
2. **nomina del Collegio dei Proviviri;**
3. **approvazione del Rendiconto economico-finanziario,**
4. **avanzare proposte da portare al vaglio del Consiglio Direttivo,**
5. **approvazione dell'eventuale adesione ad altre Associazioni od Enti aventi le stesse finalità.**

L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:

1. **Approvazione delle proposte di modifica dello Statuto.**
2. **Scioglimento dell'Associazione.**

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, di norma almeno 1 (una) volta l'anno, entro il 15 Febbraio di ogni anno, per i compiti fissati dal presente Statuto, mediante affissione di un avviso scritto nei luoghi usuali di affissione, almeno 15 (quindici) giorni prima per quella Ordinaria e almeno 7 (sette) giorni prima per quella Straordinaria. La convocazione contiene l'ordine del giorno, la data della riunione dell'Assemblea, il luogo e l'ora della riunione. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le riunioni assembleari sono valide in prima convocazione se vi sono presenti la maggioranza dei Soci, mentre in seconda convocazione se è presente qualsiasi numero di Soci. Le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto al voto per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione a scrutinio segreto. Ogni Socio può richiedere copia del Verbale della seduta Assembleare previa autorizzazione del Presidente dell'associazione PESCATORI ALTO CHIESE A.S.D.

ART.7 ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ALTO CHIESE

Il presidente dell'Assemblea Ordinaria provvederà alla nomina di una Commissione Elettorale composta da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti scelti tra i soci presenti che si offrono volontari, tenendo conto che gli stessi non potranno candidare per cariche elettive. I componenti della Commissione Elettorale dovranno così nominare 1 (uno) Presidente della Commissione e 2 (due) Scrutatori.

Chi tra i Soci vorrà candidarsi per aspirare all'incarico di Consigliere dovrà comunicare per iscritto la propria candidatura entro i sei giorni antecedenti alle votazioni al Presidente dell'associazione PESCATORI ALTO CHIESE A.S.D. o presentare il proprio nominativo al Presidente della Commissione Elettorale il quale inserirà, anche durante l'assemblea, i nominativi in un apposito elenco in ordine alfabetico.

Sulle schede elettorali dovranno essere apposti i timbri dell'associazione PESCATORI ALTO CHIESE A.S.D. ed avere almeno 20 spazi numerati.

Compiti della Commissione sono:



- compilazione di un elenco in ordine alfabetico e per territorio dei nominativi di Soci che intendano aspirare all'incarico di Consiglieri. Tale elenco dovrà essere scritto in modo leggibile ed esposto in modo visibile ai Soci, recante Nome Cognome ed eventuale Soprannome, atto al riconoscimento del Socio;
- organizzare le elezioni, consegnare le schede elettorali, ritirare le stesse che verranno poste in luogo sicuro fino alla fine delle consultazioni;
- scrutinare le schede contando le preferenze e approntare una tabella con l'esito della votazione da esporre all'attenzione dei Soci;
- compilare un verbale di elezione che dovrà contenere il numero dei presenti, il numero dei votanti, le schede nulle, le schede bianche e le preferenze ottenute dai singoli candidati.
- Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente della Commissione Elettorale e dai due scrutatori e consegnata copia al presidente dell'Assemblea. Lo scrutinio dei voti dovrà essere effettuato nell'ambito della stessa Assemblea e i risultati dovranno essere esposti prima dello scioglimento della stessa.

Contro l'operato della Commissione Elettorale è ammesso il ricorso scritto al Collegio dei Probiviri dell'Alto Chiese uscente entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalle avvenute elezioni. I ricorsi non sospendono l'insediamento dei nuovi Consiglieri, sino alla definitiva pronuncia del Collegio dei Probiviri che dovrà avvenire nel termine massimo di giorni 15 (quindici).

L'Assemblea elettiva coincide con l'assemblea Generale Ordinaria. Risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il candidato con più esperienza.

ART.8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- è composto da 15 (quindici) consiglieri; 2 (due) rappresentanti provenienti dai territori di Storo e Bondone - Ledro - Sella Giudicarie 4 (quattro) rappresentanti dai territori di Borgo Chiese e Castel Condino - 5 (cinque) rappresentanti dai territori di Pieve di Bono-Prezzo e Val Daone. In mancanza di nominativi dei rappresentanti dei territori di competenza, verranno eletti i candidati che hanno avuto più preferenze durante le elezioni. Sono eletti dall'Assemblea Ordinaria tra i soci dell'Associazione, che abbiano compiuto il 18° anno di età.
- Il Consiglio Direttivo resta in carica per anni 4 (quattro) ed i suoi membri alla scadenza sono rieleggibili.
- In caso di morte, di dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Direttivo, alla successiva riunione procede con la sostituzione con il primo dei non eletti proveniente dallo stesso territorio, o seguendo il criterio di quanto sopra descritto secondo l'ordine del numero maggiore di voti ottenuto dai candidati non eletti, indicati nel verbale di scrutinio delle elezioni originarie.
- Qualora non sia possibile la sostituzione, si procede all'integrazione del membro mediante elezioni generali, in sede di prima assemblea successiva. Le persone che risulteranno elette formeranno una graduatoria che avrà validità fino alle successive elezioni generali.
- In caso di morte o di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo dichiara decaduto l'Organo e provvederà a nuove integrazioni per mezzo di nuove elezioni.
- Il Consiglio direttivo si riunirà entro 10 (dieci) giorni dalla nomina su convocazione del Presidente dell'Associazione uscente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo uscente, e provvederanno alla nomina del nuovo **Presidente**, del **Vicepresidente**, del **Segretario** e dell'eventuale **Cassiere**, tutte le cariche elettive sono gratuite. Il Segretario può assumere la doppia carica di Segretario-Cassiere. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 (tre) volte l'anno e alle riunioni deve essere presente la maggioranza dei suoi componenti perché siano ritenute valide le stesse. Le delibere sono adottate con il voto della maggioranza



dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Direttivo sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano facente parte del Consiglio Direttivo. Ad ogni riunione verrà redatto, sull'apposito registro, un verbale sui contenuti della riunione che verrà sottoscritto da tutti i Consiglieri presenti. I Consiglieri assenti ingiustificati ad almeno 3 (tre) riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti e saranno sostituiti da un rappresentante proveniente dallo stesso territorio o seguendo il criterio di quanto sopra descritto.

Al Consiglio Direttivo spettano la direzione e l'amministrazione dell'associazione ed in particolare:

- l'eventuale assunzione di dipendenti, impiegati e Guardapesca fissi o volontari, nonché la determinazione della relativa retribuzione;
- l'adozione di provvedimenti nei confronti di Soci o pescatori ospiti, dopo l'eventuale decisione del Collegio dei Probiviri;
- stabilire il contributo annuale per il Socio e il costo del permesso d'ospite;
- il convenzionamento di nuove acque;
- la stesura del Regolamento Interno di pesca annuale;
- la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo;
- la presentazione all'Assemblea Generale di modifiche del presente Statuto;
- tutte quelle operazioni atte all'incremento del patrimonio associativo;

Il Presidente dell'associazione è il legale rappresentante a tutti gli effetti e può, previa comunicazione al Consiglio Direttivo, delegare uno dei Membri del Consiglio a rappresentarlo in determinati atti. In caso di sua assenza sarà sempre sostituito dal Vicepresidente.

ART.9 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.


Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 (cinque) membri, 1 (uno) per ogni territorio che compone l'Associazione, scelti dai consiglieri dei territori che compongono l'Associazione fra persone di loro fiducia. Le persone scelte dovranno essere competenti e di specchiata integrità morale. Essi potranno essere Soci dell'associazione o anche provenire dall'esterno dell'associazione. Resteranno in carica 4 (quattro) anni e potranno essere riconfermati alla scadenza del loro mandato. Non potranno essere scelti coloro che hanno rapporti di parentela con il Presidente dell'Associazione o dei membri del Consiglio Direttivo entro il terzo grado. La carica di Revisore dei Conti è gratuita. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunirà almeno una volta l'anno in occasione del controllo del bilancio consuntivo e della riunione verrà redatto e sottoscritto apposito verbale. Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

ART.10 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il Collegio dei Probiviri viene nominato ogni 4 (quattro) anni dall'Assemblea Generale dei Soci ed è formato da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti e anche loro non devono avere rapporti di parentela con il Presidente dell'associazione o con i membri del Direttivo fino al terzo grado e possono essere rieletti alla scadenza del loro mandato. Alla prima riunione, dopo l'elezione, provvederanno ad eleggere fra di loro un Presidente. La carica di probiviro è gratuita. Tutte le controversie che dovessero sorgere fra Soci e Associazione relative al rapporto associativo, saranno demandate al giudizio di detto Collegio, il quale giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con decisione inappellabile, dopo aver sentito le parti in contesa. Al Collegio dei Probiviri spetta anche l'interpretazione autentica dello Statuto.

ART.11 IL SEGRETARIO E IL CASSIERE

Al Segretario – Cassiere spetta il compito di tenere aggiornati i libri contabili, di tenere i rapporti con la banca, di provvedere alle scadenze di pagamento, di predisporre il servizio di fotocopiatura delle comunicazioni, di disbrigare la corrispondenza dopo che il Presidente ne



avrà letto il contenuto, di predisporre il pagamento degli stipendi e dei contributi per i dipendenti, di disbrigare le pratiche fiscali e di tenuta dei registri e tutte quelle incombenze per il regolare servizio di segreteria e cassa. Le cariche di Segretario e Cassiere possono essere disgiunte su decisione del Consiglio Direttivo.

La carica di Segretario e Cassiere può essere ricoperta anche da persona esterna al consiglio direttivo purché:

1. socio della associazione PESCATORI ALTO CHIESE A.S.D.;
2. sia residente nell'ambito dell'associazione PESCATORI ALTO CHIESE A.S.D.;
3. senza diritto di voto, né di parola alle delibere proposte dal consiglio direttivo se non consigliere.

ART.12 PATRIMONIO ASSOCIATIVO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da eventuali beni mobili ed immobili di proprietà della stessa, da eventuali fondi di riserva risultanti da eccedenze di bilancio e da eventuali donazioni, erogazioni o da lasciti. Le entrate dell'associazione sono formate dal contributo sociale stabilito dal Consiglio Direttivo e da ogni altra entrata o contributo che sia utile all'incremento finanziario. Le spese postelegrafoniche, di viaggio, di rappresentanza, possono essere rimborsate se sottoscritte dal Presidente. In banca saranno depositate le firme del Presidente, del Segretario e del Cassiere, uniche persone autorizzate ad agire sul conto depositato. Tutte le spese o le entrate saranno inserite in apposite voci di bilancio. Il bilancio d'esercizio dovrà essere predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo e soggetto ad approvazione da parte dell'Assemblea dei soci entro il 15 Febbraio dell'anno successivo. Si fa divieto di distribuire in modo diretto o indiretto avanzi di gestione o utili durante la vita dell'associazione, nessun Socio può chiedere la divisione del patrimonio né pretendere la restituzione del contributo annuale versato in caso di scioglimento. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

ART.13 CORPO DI VIGILANZA

L'Associazione deve avvalersi di un corpo di vigilanza, composto di una o più persone di specchiata onorabilità, siano essi fissi o volontari, dovranno essere sempre nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dei rappresentanti dei territori. Tutti i guardapesca in servizio dovranno avere con sé il decreto di guardie giurate, il foglio di servizio e il distintivo dell'Associazione PESCATORI ALTO CHIESE A.S.D. da tenere bene in vista. I guardapesca fissi devono tenere un diario, controllabile dal Presidente dell'Associazione, con la registrazione scritta dei luoghi e le date dei controlli effettuati. I guardapesca fissi e volontari devono notificare al Presidente dell'Associazione ogni situazione degna di attenzione notata nell'ambito dello svolgimento del loro servizio che possano causare disservizi o intoppi nella normale attività dell'esercizio della pesca sulle acque in concessione. Dovranno mantenere il segreto su tutte le operazioni da loro eseguite, specialmente per le compilazioni di eventuali verbali di contravvenzione e dovranno comunicare le loro azioni, solo al Presidente dell'Associazione, tutto questo per il rispetto della legge sulla privacy. I guardapesca devono tenere un comportamento esemplare, devono usare modi gentili e rispettosi nei riguardi dei loro interlocutori, viceversa i pescatori dovranno avere nei loro confronti lo stesso rispetto, devono verificare l'esatta compilazione dei libretti controllo delle catture ed eventualmente spiegare loro come si compilano, la regolarità della licenza e dove rilevino contestazioni devono spiegare al controllato il motivo della stessa. Il guardapesca che per i motivi sopra descritti mancasse al suo dovere, con fatto provato, verrà sottoposto dal Consiglio Direttivo a procedimento disciplinare e, se accertata la colpevolezza, sarà immediatamente rimosso dall'incarico e, se socio, espulso dall'Associazione. Al Consiglio Direttivo spetta fissare lo stipendio o i rimborsi spese per i Guardapesca fissi e volontari.



ART.14 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci con il parere favorevole dei 2/3 dei soci, ed in tal caso il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altre Associazioni con le stesse finalità e presenti sul territorio di competenza, dopo il parere dell'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, N. 662, o per diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 INCUBATOI

L'Associazione PESCATORI ALTO CHIESE A.S.D. dispone di un incubatoio "BOANA" in località Boana nel Comune di Borgo Chiese e un incubatoio "Gualdi Livio" in via San Giovanni nel comune di Borgo Chiese dove le fattrici di trota FARIO e di trota MARMORATA produrranno uova, da embrionare ed allevare, avannotteria di entrambe le sopradette con lo scopo di ripopolamento delle acque in concessione dalla P.A.T. all'associazione PESCATORI ALTO CHIESE A.S.D.

L'incubatoio "BOANA" è di proprietà del B.I.M. del Chiese ed è stato concesso in comodato d'uso, a costo zero di canone di affitto, per la durata di anni 15 (quindici) rinnovabili alla data di scadenza previa l'autorizzazione dello stesso B.I.M.

L'incubatoio "GUALDI LIVIO" è di proprietà del comune di Borgo Chiese ed è stato concesso in comodato uso, a canone zero di affitto.

Per tutto quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

Approvato il 07 dicembre 2023

[Handwritten signature]



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO:

22 DIC. 2023

n. 608 Serie 3

GRATIS

ASSISTENTE

TIZIANA BRAMBILLA

Firma su delega del Direttore Provinciale, Grazia Maria Previtera